



COMUNE DI RAVANUSA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

*REGOLAMENTO COMUNALE
GESTIONE SERVIZIO AUTOSPURGO E
ISTITUZIONE TARIFFA*

**Approvato con delibera commissariale assunta con i poteri
del Consiglio Comunale n. 12/C del 5.6.2008**


Visto per l'.....
dal 25/6/08 di 10-9-2008
L'impiegato di.....
BISACCIA



COMUNE DI RAVANUSA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

**Settore Servizi alla Città,
Cimitero e Polizia Municipale**



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTOSPURGO COMUNALE

(Approvato con)

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento istituisce e disciplina il servizio di autospurgo comunale per lo svuotamento dei pozzi neri, di fosse settiche e per il disintasamento di condotte fognarie.

Art. 2 - Finalità

1. Il servizio, prioritariamente, è attivato per fini di interesse pubblico quali:
 - a) la disotturazione delle condotte principali della pubblica fognatura;
 - b) l'assistenza ai lavori di scavi fognari in presenza di liquami da espurgare;
 - c) la pulizia e la disotturazione delle caditoie e delle condotte per la raccolta delle acque meteoriche;
 - d) lo svuotamento di scantinati allagati a causa della rottura di condotte idriche o fognarie pubbliche.
2. In subordine, a richiesta degli utenti ed a titolo oneroso, il servizio è attivato per i seguenti altri usi:
 - a) la svuotatura di pozzi neri e fosse settiche private nelle aree urbane e nelle abitazioni rurali prive di urbanizzazioni primaria, all'interno del territorio comunale;
 - b) il disintasamento del tratto di condotta fognaria privata, costituente l'allaccio alla pubblica fognatura del singolo utente, compreso fra la condotta principale e il pozzetto sifonato posto a monte dello stesso, o, in assenza di tale pozzetto, sino al punto dell'impianto interno di smaltimento dei reflui fognari più prossimo all'allaccio e comunque accessibile al mezzo di disintasamento.

Art. 3 - Regolamentazione

1. I servizi di cui all'art. 2, comma 1, sono attivati dal Settore Servizi alla Città, Cimitero e Polizia Municipale, di seguito indicato semplicemente Settore, o comunque dal settore competente a seguito di segnalazione di chiunque interessato (*cittadini e/o funzionari pubblici*) e previa verifica da parte dei funzionari tecnici del Comune.
2. I servizi di cui all'art. 2 comma 2, sono soggetti al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Responsabile del Settore, previa istanza dell'utente e fermo restando le condizioni di cui all'art. 4, comma 3, ed all'art. 7.
3. L'autorizzazione, di norma, viene concessa all'utilizzatore dell'immobile (*proprietario, affittuario, comodatario, etc.*) i cui reflui scaricano nel pozzo nero o nella fossa settica o nella condotta principale.

Art. 4 - Modalità di rilascio dell'autorizzazione

1. L'istanza, per attivare i servizi di cui all'art. 2, comma 2, rivolta al Sindaco, da parte dell'utente, dovrà essere redatta, in carta semplice, sull'apposito modello predisposto dal Settore.

2. L'autorizzazione alla effettuazione del servizio è rilasciata dal Responsabile del Settore dopo che l'ufficio competente, esaminata l'istanza prodotta e la documentazione allegata, abbia espresso parere favorevole.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento, a titolo di acconto cauzionale, della tariffa relativa all'esecuzione di un intervento di ore 2 (due) per ogni prestazione richiesta. Copia della ricevuta di pagamento della tariffa di cui sopra dovrà essere allegata all'autorizzazione rilasciata.
4. Tutte le successive richieste di attivazione dei servizi potranno essere effettuate, sempre previa presentazione di apposita istanza, riferentesi all'autorizzazione rilasciata precedentemente, ma con allegato l'attestazione di versamento della tariffa dovuta.
5. Il servizio sarà effettuato secondo l'ordine cronologico di protocollo delle richieste fatte salve le situazioni di emergenza, debitamente dimostrate, che richiedano un immediato intervento.

Art. 5 - Entità e modalità di versamento della tariffa

1. La tariffa di svuotatura dei pozzi neri e delle fosse settiche nonché degli interventi di disintasamento, è approvata, la prima volta, con deliberazione del Consiglio Comunale sulla base dei costi sostenuti dall'Amministrazione comunale per la realizzazione del servizio (*costi contrattuali esecuzione servizio + costi parametrici di progettazione, affidamento, direzione e contabilità servizio + spese generali Amministrazione*). Successivamente, ed in ogni caso almeno annualmente, detta tariffa potrà essere adeguata con determinazione del Sindaco sulla base delle variazioni di costo determinatesi.
2. Il pagamento della tariffa avverrà con versamento intestato al Comune di Ravanusa – Servizio di Tesoreria e riportante la causale "*Tariffa vuotatura pozzi neri e fosse settiche o disintasamento*".
3. La tariffa di vuotatura o disintasamento è riferita ad ogni singola prestazione del servizio. Si intende singola prestazione:
 - a) nel caso di vuotatura, un solo pozzo nero e/o una sola fossa biologica;
 - b) nel caso di prelievo di refluo, il riempimento della cisterna dell'autospurgo;
 - c) nel caso di disintasamento, un singolo intervento per allaccio utenza.
3. E' possibile effettuare un unico versamento per più interventi di vuotatura e/o disintasamento.
4. A seguito dell'intervento, il funzionario del Settore che sovrintende allo stesso dovrà attestare se l'entità dell'intervento corrisponde all'importo di cui all'art. 4, comma 3, versato anticipatamente. Nel caso in cui l'entità della tariffa versata non corrisponda a quanto dovuto, il funzionario anzidetto, per tramite del Responsabile del Settore, inoltrerà all'ufficio Tributi del Comune apposita attestazione per il recupero o la restituzione della differenza della tariffa dovuta.
5. L'atto deliberativo di approvazione del presente Regolamento potrà prevedere l'esclusione, totale o parziale, dal pagamento della tariffa di specifiche categorie di cittadini.

Art. 6 - Classi di scarichi che possono usufruire dell'espurgo

1. L'autorizzazione allo svuotamento del pozzo nero o della fossa settica è limitato alle sole utenze titolari di scarichi provenienti da insediamenti civili o ad essi assimilabili: classi A e B della L. R. n° 27/1986 e soltanto alle parti liquide aspirabili tramite autopompa.
2. Sono esclusi gli insediamenti industriali, i cui reflui non sono assimilabili a quelli urbani, e i cui valori superano i limiti della tabella 3 della L. R. n° 26/1987.

Art. 7 – Condizioni per la vuotatura e per il disintasamento

1. L'attivazione del servizio di vuotatura di pozzi e/o fosse è subordinata alla possibilità, da parte dell'autospurgo, dell'inserimento del tubo di aspirazione nello stesso pozzo e/o fossa. Per i pozzi e/o le fosse che non presentano tale possibilità, la effettuazione del servizio è autorizzata subordinatamente alla presenza di idoneo punto di accesso al pozzo e/o alla fossa.
2. L'attivazione del servizio per il disintasamento della condotta di allacciamento privata dei singoli utenti alla condotta fognaria principale è subordinato all'esistenza di un pozzetto sifonato posto a monte dell'allaccio. Per gli allacci che non presentano tale pozzetto, la effettuazione del servizio è autorizzata subordinatamente alla presenza di idoneo punto, posto in prossimità dell'allaccio, facilmente accessibile dal mezzo e tale che nello stesso possa essere inserita la sonda a pressione.
3. Durante gli interventi di vuotatura e di disintasamento, l'utente privato dovrà assicurare la presenza e la disponibilità di una congrua manovalanza per le operazioni non strettamente connesse alle operazioni del servizio di che trattasi (*lavori di scavo, di rimozione coperchi, lavori edili in genere, etc.*).
4. Durante l'intervento di disintasamento dovrà essere accertata la non imputabilità dell'otturazione alla condotta principale.
5. Nel caso in cui l'otturazione della condotta privata dovesse essere imputata alla condotta principale, l'utente avrà diritto alla restituzione di quanto versato.

Art. 8 - Divieti

1. Non è possibile effettuare interventi previsti dal presente Regolamento al di fuori del territorio comunale, ad eccezione dei casi regolati da apposita convenzione stipulata con il Comune.

Art. 9 – Non titolarità del Comune sulla rete fognaria

1. Nel caso in cui il Comune non dovesse, a qualsiasi titolo, potere gestire l'uso della condotta fognaria pubblica (*cessione della proprietà, cessione della gestione e/o dell'uso, etc.*) le prestazioni di cui il presente regolamento potranno essere eseguite solo se si determinino le condizioni seguenti:
 - a) per le finalità pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, dopo la stipula e la sottoscrizione di apposita convenzione con il nuovo soggetto titolare della gestione e/o della proprietà della rete ed impiantistica fognaria; convenzione che deve individuare, specificatamente, i corrispettivi che il Comune deve ricevere per il servizio espletato;
 - b) per le finalità private di cui all'art. 2, comma 2, se tecnicamente l'intervento risulta possibile senza interessare la condotta fognaria pubblica.

Art. 10 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.